

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale eenheid Facet BV — Facet Trading BV

(Causa C-539/08)

(2009/C 44/57)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Fiscale eenheid Facet BV — Facet Trading BV

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, A, n. 2, della sesta direttiva ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che, se in forza del primo comma dell'ultima disposizione, il luogo di acquisto intracomunitario dei beni si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di partita IVA, con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, detto acquirente abbia diritto a detrazione immediata dell'IVA per esso dovuto in quello Stato membro.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-544/08)

(2009/C 44/58)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell, L. Jelínek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-

marsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 64 di tale direttiva;

— condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 10 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 323, pag. 1.

Impugnazione proposta il 17 dicembre 2008 da Le Carbone Lorraine avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone Lorraine/Commissione

(Causa C-554/08 P)

(2009/C 44/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Carbone Lorraine (rappresentanti: A. Winckler e H. Kanellopoulos, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare parzialmente, sulla base dell'art. 225, n. 1, CE, dell'art. 61 dello Statuto CE, la sentenza pronunciata dal Tribunale l'8 ottobre 2008, nella causa T-73/04, Carbone Lorraine/Commissione;

— accogliere le conclusioni presentate dalla Carbone Lorraine in primo grado e ridurre conseguentemente, sulla base dell'art. 229 CE, dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 ⁽¹⁾, divenuto art. 31, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 ⁽²⁾, l'ammenda inflitta alla Carbone Lorraine dalla Commissione con la decisione 3 dicembre 2003 nella causa C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche ⁽³⁾;

— condannare la Commissione alle spese.